

TITOLO IV Della divisione

CAPO I Disposizioni generali

ART. 713 Facoltà di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione [715 ss., 1111 ss., 1350 n. 11, 2646, 2685; c.p.c. 22, 784 ss.].

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

SOMMARIO ■ 1. La legittimazione.

■ 1. LA LEGITTIMAZIONE.

Costituisce principio generale quello secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. In questa prospettiva ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione. L'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che

faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. Se il singolo coerede può agire per la riscossione dell'intero credito, a maggior ragione tale legittimazione gli va riconosciuta in relazione alla riscossione della parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi. In conclusione, si deve affermare il principio secondo cui i crediti del *de cuius* non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

■ Tribunale Reggio Calabria, sez. II, 5 novembre 2020, n. 1012

ART. 714 Godimento separato di parte dei beni

Può domandarsi [c.p.c. 784] la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione [1158 ss.] per effetto di possesso esclusivo [1102², 1164].

ART. 715 Casi d'impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito [462], la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione ⁽¹⁾ di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa [per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'articolo 252] ⁽²⁾ o per il riconoscimento dell'ente istituito erede [600].

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti [462³].

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria

può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

⁽¹⁾ L'art. 86, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «sulla legittimità o sulla filiazione naturale» le parole: «sulla filiazione». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽²⁾ L'originario art. 252 relativo al riconoscimento dei figli adulterini è stato sostituito dall'art. 104 l. 19 maggio 1975, n. 151.

ART. 716 Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare⁽¹⁾

Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 175.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 200 l. 19 maggio 1975 n. 151.

ART. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice

L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario [1111].

ART. 718 Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità [733, 734], salve le disposizioni degli articoli seguenti [727, 1114; c.p.c. 600].

SOMMARIO ■ 1. La proporzionale suddivisione dei beni.
■ 2. I conguagli in denaro.

■ 1. LA PROPORZIONALE SUDDIVISIONE DEI BENI.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo delle parti sulla scelta dell'uno o dell'altro lotto, occorre precisare che, quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 1114 c.c. e l'art. 718 c.c. (in tema di divisione ereditaria) **riconoscono a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero**; diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nell'indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.). Quest'ultimo concetto di "non comoda divisibilità" presenta due aspetti tra loro complementari: uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiede operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e un altro funzionale, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico dell'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito, deve essere adeguatamente motivata, ciascun dividendente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione. ■ *Tribunale Patti, 10 novembre 2020, n. 628*

A norma dell'art. 718 c.c., a ciascun dividendente spetta una parte in natura dei beni da dividere, siano essi

mobili o immobili, ma il diritto ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria (ad esempio, quella degli immobili), ma nella proporzionale divisione dei beni **compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti**, dovendosi operare una divisione dei beni per genere, in modo da evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti e da non pregiudicare il diritto dei dividendenti di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello del complesso da dividere. In particolare, quando l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla quota di sua spettanza, salvo ad attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio. Quando, però, della comunione facciano parte più immobili - come nella causa in oggetto - il giudice deve accertare se il diritto dei singoli dividendenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento di ciascuna entità immobiliare, oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ai singoli aventi diritto. Qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei dividendenti in modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione, rispettando il valore di ciascuna quota. ■ *Corte d'Appello Catania, sez. II, 16 gennaio 2020*

■ 2. I CONGUAGLI IN DENARO.

In caso di divisione giudiziale di uno o più immobili

mediante assegnazione ad uno dei dividendi tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli **interessi** sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale - definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al dividendo

stesso - per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro - e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado. ■ *Corte d'Appello Catania, sez. II, 16 gennaio 2020*

■ ART. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari [530, 752 ss.], si procede [747 ss.] alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei dividendi [2646; c.p.c. 787, 788].

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli dividendi e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

■ ART. 720 Immobili non divisibili

Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846, 2933] o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

SOMMARIO ■1. Gli immobili non comodamente divisibili. ■1.1. La deroga al criterio della preferenziale assegnazione al titolare della quota maggiore. ■2. I rapporti con l'art. 729 c.c. ■3. La scelta dell'assegnatario. ■4. Gli aspetti processuali.

■1. GLI IMMOBILI NON COMODAMENTE DIVISIBILI.

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

■ *Tribunale Patti, 10 novembre 2020, n. 628*

Ai sensi dell'art. 720 c.c. - applicabile anche alle divisioni di comunioni ordinarie - se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi **devono preferibilmente essere compresi per intero**, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto. ■ *Tribunale Latina sez. I, 7 agosto 2020, n. 1561*

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 c.c. **postula, sotto l'aspetto**

strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. ■ *Tribunale Palermo, sez. II, 18 giugno 2019*

■1.1. LA DEROGA AL CRITERIO DELLA PREFERENZIALE ASSEGNAZIONE AL TITOLARE DELLA QUOTA MAGGIORE.

Il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al dividendo titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata; ciò può avvenire anche alla luce dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, a differenza del titolare della quota maggiore. Anche ove possa ravvisarsi la concreta ricorrenza di interessi familiari o morali, l'attribuzione dell'immobile non divisibile può essere effettuata anche a beneficio di chi non sia titolare della quota maggiore del bene indiviso. **Nel caso in cui le quote siano tutte eguali il giudice ha un potere prettamente discrezionale nella scelta del dividendo cui assegnare il bene, che trova un temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi**, in base ai quali ha ritenuto di dovere dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione che trova un temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i

motivi, in base ai quali ha ritenuto di dovere dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione. ■ *Tribunale Latina sez. I, 7 agosto 2020, n. 1561*

■ 2. I RAPPORTI CON L'ART. 729 C.C..

L'art. 720 c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre l'art. 729 c.c. riguarda la divisione degli immobili divisibili con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi nel primo caso all'estrazione a sorte e nel secondo all'attribuzione. Ne consegue che nell'ipotesi dell'immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell'art. 720 c.c. l'eventualità di un frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all'incanto è configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovare della facoltà di attribuzione dell'intero. ■ *Tribunale Catania, sez. lav., 7 aprile 2020, n. 1246*

■ 3. LA SCELTA DELL'ASSEGNETARIO.

Qualora nel patrimonio ereditario vi siano immobili non comodamente divisibili e vi siano più coeredi titolari di quote identiche che ne richiedano l'assegnazione, la scelta dell'assegnatario è rimessa al giudice della divisione, sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all'incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile

alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l'individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi. ■ *Tribunale Latina, sez. I, 26 settembre 2018, n. 2336*

■ 4. GLI ASPETTI PROCESSUALI.

Presupposto della vendita di beni indivisibili o non comodamente divisibili è l'impossibilità della loro attribuzione al comunista titolare della quota maggiore. Attribuzione e vendita si pongono, quindi, in ordine successivo, nel senso che al sub procedimento di vendita può farsi ricorso soltanto se non vi sono istanze di attribuzione, con la conseguenza che la vendita costituisce *extrema ratio* cui è possibile ricorrere nella sola ipotesi in cui manchi la possibilità dell'inclusione dell'immobile non comodamente divisibile nella porzione del comproprietario avente diritto alla quota maggiore. In particolare, l'istanza di attribuzione di cui all'art. 720 c.c., pur essendo a sua volta tendenzialmente sottoposta al regime delle preclusioni, può essere avanzata per la prima volta, ed anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti ovvero quelle che attengano alla consistenza oggettiva o qualitativa della massa, denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità, al fine di prevenire l'esito della vendita, che resta in ogni caso l'*extrema ratio* voluta dal legislatore. ■ *Tribunale Nola, sez. I, 16 maggio 2019, n. 1118*

ART. 721 Vendita degli immobili

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria [c.p.c. 788].

ART. 722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale [846 ss.].

ART. 723 Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti [c.p.c. 263] che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie [726, 727] e dei conguagli [728] o rimborsi che si devono tra loro i condividenti [c.p.c. 263 ss., 2817 n. 2].

SOMMARIO ■ 1. Gli interessi: decorrenza.

■ 1. GLI INTERESSI: DECORRENZA.

In caso di divisione giudiziale di uno o più immobili mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale - definitiva o provvisoria - di scioglimento

della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso - per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro - e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado. ■ *Corte d'Appello Catania, sez. II, 16 gennaio 2020*

ART. 724 Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo [737 ss], conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

ART. 725 Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura [746, 750], o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote [1113⁴].

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

ART. 726 Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dividendi in proporzione delle quote [469³, 727].

ART. 727 Norme per la formazione delle porzioni

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni [726] comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti [760] di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota [718, 1114; c.p.c. 194].

Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica [816].

SOMMARIO ■ 1. Il principio di omogeneità. ■ 2. L'ambito di applicazione.

■ 1. IL PRINCIPIO DI OMOGENEITÀ.

Il principio dettato dall'art. 1114 c.c., secondo cui la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in porzioni corrispondenti alle quote di partecipanti, **non esclude il ricorso al correttivo dei conguagli**; d'altra parte il diritto di ciascuno di ottenere una porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero non è assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità del bene imposta dalla legge nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento arrecherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene, anche nella non comoda divisibilità degli immobili, la quale può dipendere sia dalla eccessiva onerosità delle opere di divisione o dei pesi, limiti e servitù che essa impone per il godimento delle singole quote, sia dal pregiudizio che da essa deriverebbe per il valore delle porzioni rispetto all'intero o per la normale utilizzabilità dei beni. Ne consegue che, ove l'asse ereditario comprenda un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio, che quando, al contrario, di esso facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli dividendi sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad

essi di interi immobili e che in ogni caso il principio di omogeneità indicato nell'art. 727 c.c., secondo il quale le porzioni di ciascuno dei dividendi devono essere formate in modo da avere beni mobili ed immobili o crediti di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. 720 e 722 c.c., ma anche quando la **rigorosa applicazione del principio determinerebbe un pregiudizio del diritto dei dividendi a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa**, come potrebbe verificarsi in caso di disegualianza delle quote. ■ *Corte appello Napoli, sez. VI, 20 gennaio 2020*

■ 2. L'AMBITO DI APPLICAZIONE.

La concreta praticabilità dell'attribuzione a ciascuno dei dividendi di una porzione individuata dei singoli beni rientranti nella massa non sostanzia un fatto materiale, decisivo per il giudizio, ma riflette opzioni pertinenti alle concrete modalità con cui procedere alla divisione. Compete - difatti - al giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere il diritto del dividendente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari o attraverso l'assegnazione di interi cespiti ad alcuno dei comproprietari, salvo il conguaglio in favore degli altri. Il principio stabilito dall'art. 727 c.c.,

in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, **non ha natura**

assoluta o vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. ■ *Corte d'Appello Catania, sez. II, 16 gennaio 2020*

ART. 728 Conguagli in danaro

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [723, 2817 n. 2, 2834].

ART. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni

L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte [1116]. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte [2646; c.p.c. 789³].

SOMMARIO ■ 1. Il criterio dell'estrazione a sorte. ■ 2. I rapporti con l'art. 720 c.c..

■ 1. IL CRITERIO DELL'ESTRAZIONE A SORTE

L'assegnazione delle porzioni uguali mediante estrazione a sorte, prevista dall'art. 729 c.c., **rappresenta un criterio soltanto tendenziale** che non vincola la discrezionalità del giudice, laddove ritenga più opportuno procedere all'attribuzione delle quote ai singoli condividenti, tenuto conto delle ragioni oggettive e soggettive del caso. In particolare, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenersi non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la

cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione.

■ *Tribunale Patti, 10 novembre 2020, n. 628*

■ 2. I RAPPORTI CON L'ART. 720 C.C..

L'art. 720 c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre l'art. 729 c.c. **riguarda la divisione degli immobili divisibili con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi nel primo caso all'estrazione a sorte e nel secondo all'attribuzione**. Ne consegue che nell'ipotesi dell'immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell'art. 720 c.c. l'eventualità di un frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all'incanto è configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovare della facoltà di attribuzione dell'intero. ■ *Tribunale Catania, sez. lav., 7 aprile 2020, n. 1246*

ART. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto del tribunale [disp. art. 51-bis] del luogo dell'aperta successione [456; c.p.c. 786, 790, 791].

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente [c.p. 22], che provvede con unica sentenza.

ART. 731 Suddivisioni tra stirpi

Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe [469].

ART. 732 Diritto di prelazione

Il coerede, che vuol alienare [1542 ss.] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare [c.p.c. 137] la proposta di alienazione [1470 ss., 1197], indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare [2946] la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [5, 1502] 230- bis.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali [966, 2157].

SOMMARIO ■ 1. I presupposti per l'operatività della disciplina. ■ 2. La valutazione degli elementi concreti. ■ 3. Le ipotesi escluse.

1. I PRESUPPOSTI PER L'OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA.

I presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 732 c.c. possono così individuarsi: 1) lo stato di comunione ereditaria; 2) il carattere oneroso dell'atto di trasferimento della proprietà; 3) l'estraneità del terzo acquirente alla comunione ereditaria; l'oggetto della cessione inteso come quota ereditaria. Per ciò che attiene il primo dei requisiti (esistenza di una comunione ereditaria) è pacificamente ritenuto che **qualora i coeredi pervengano alla divisione della maggior parte dei beni dell'asse ereditario, la comunione che rimane sui beni residui si trasforma da comunione ereditaria in comunione ordinaria con conseguente inapplicabilità dell'art. 732 c.c.**; è pur vero che si parla di "operazioni divisionali", ma è altrettanto vero che pur in assenza di operazioni divisionali in senso stretto, la comunione ereditaria di fatto viene comunque a mancare quando, tenuto conto della consistenza dell'asse ereditario e del rapporto tra valore dei beni venduti (o assegnati) e quelli rimasti in comunione, si è proceduto alla liquidazione della "maggior parte" dell'asse ereditario. ■ *Tribunale Potenza, 13 novembre 2019, n. 902*

2. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI CONCRETI.

I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732

c.c. in favore del coerede postulano un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute, il **dato oggettivo** assumendo peraltro preponderante rilievo in caso di alienazione di quota indivisa dell'unico cespite ereditario (tale rimasto anche a seguito di divisione parziale dei beni ereditari), poiché in tal caso sorge una presunzione di alienazione della quota, intesa come porzione ideale dell'universum *ius defuncti*, sicché il coerede può esercitare il retratto successorio ■ *Tribunale Potenza, 13 novembre 2019, n. 902*

3. LE IPOTESI ESCLUSE.

Il diritto al retratto successorio è **invece escluso quando l'alienazione riguardi, integralmente o pro quota, uno o più beni specificamente determinati**, e quando, alla luce dei criteri di interpretazione negoziale indicati dagli articoli 1362 e ss. c.c., emerge in modo chiaro che la reale intenzione dei contraenti, finalizzata allo scopo pratico da realizzare, non era stata quella di introdurre il terzo acquirente nella comunione ereditaria intesa come universalità di beni o come complesso inscindibile di diritti, obblighi, attività e passività, bensì di alienare una quota di un determinato immobile, specificamente indicato, considerato a se stante, senza alcun riferimento né all'asse ereditario, né al suo rapporto con una più ampia entità patrimoniale. ■ *Tribunale Potenza, 13 novembre 2019, n. 902*

ART. 733 Norme date dal testatore per la divisione

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni [727], queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore [718].

Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario [706]: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua [1349].

ART. 734 Divisione fatta dal testatore

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile [536 ss., 556, 588, 718, 735, 763²].

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge [565], se non risulta una diversa volontà del testatore [763].

ART. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536] o degli eredi [588] istituiti è nulla.

Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi [554 ss.]

(¹) Articolo così sostituito dall'art. 201 l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L'art. 87, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole: «degittimi e naturali». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

ART. 736 Consegna dei documenti

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati [1477³, 2646].

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale del luogo dell'aperta successione [456], su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri ⁽¹⁾⁽²⁾.

(1) Comma così modificato dall'art. 144 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) A norma dell'art. 27, comma 2, lett. a), n. 4, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato, entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

CAPO II Della collazione

ART. 737 Soggetti tenuti alla collazione⁽¹⁾

I figli e i loro discendenti ⁽²⁾ ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati [1352 trans.].

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 201 l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L'art. 87, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole: «degittimi e naturali». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

SOMMARIO ■1. La finalità. ■2. L'oggetto. ■3. I rapporti con l'azione di riduzione. ■4. Le polizze vita a contenuto finanziario.

■ 1. LA FINALITÀ.

Con il termine collazione si intende l'atto con cui i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal de cuius in donazione; la finalità è quella di **evitare una disparità di trattamento tra coeredi, in relazione alle donazioni fatte in vita dal defunto, sul presupposto che esse possano considerarsi alla stregua di una anticipazione dell'eredità**. Da ciò discende che, se il fine della collazione è quello di determinare un effettivo incremento dell'asse ereditario da dividere, in assenza di un procedimento di divisione non sussiste alcun interesse all'accertamento dell'obbligo di collazione. ■ *Tribunale Ascoli Piceno, 4 novembre 2019, n. 827*

■ 2. L'OGGETTO.

L'obbligo della collazione ereditaria **riguarda le donazioni (dirette e indirette) ma non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, esso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto**, in accoglimento di apposita azione formulata

dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del "de cuius", anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del "de cuius". Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizione decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato. ■ *Tribunale Palermo, sez. II, 18 giugno 2019*

■ 3. I RAPPORTI CON L'AZIONE DI RIDUZIONE.

La scelta tra l'azione di riduzione e quella di collazione non è del tutto libera: ove, infatti, i destinatari delle donazioni dirette o indirette effettuate in vita dal *de cuius* siano eredi tenuti alla collazione a norma del citato art. 737 c.c., ovvero sia i discendenti o il coniuge del defunto, è sufficiente al fine di fare conseguire al legittimario leso nei suoi diritti la porzione legittima, la collazione. ■ *Tribunale Monza, sez. IV, 19*

marzo 2020

■ 4. LE POLIZZE VITA A CONTENUTO FINANZIARIO.

Le polizze vita a contenuto finanziario nelle quali il beneficiario è soggetto terzo, non legato al contraente da vincolo di mantenimento o di dipendenza economica,

configurano delle “donazioni indirette” fino a prova contraria. **Potendo le donazioni indirette ledere le quote dei legittimari**, il legislatore ha previsto che esse siano assoggettate alla disciplina della collazione (ex artt. 737 e 741 c.c.) e della riduzione (ex artt. 555 e 809 c.c.).

■ *Tribunale Potenza, 8 gennaio 2020, n. 19*

ART. 738 Limiti della collazione per il coniuge

Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore [783] fatte al coniuge.

ART. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni [769] fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni [769] sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

ART. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede

Il discendente che succede per rappresentazione [467] deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato [519] all'eredità di questo.

ART. 741 Collazione di assegnazioni varie

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore [1920, 1923²] o per pagare i loro debiti.

SOMMARIO ■ 1. L'ambito di applicazione.

■ 1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le polizze vita a contenuto finanziario nelle quali il beneficiario è soggetto terzo, non legato al contraente da vincolo di mantenimento o di dipendenza economica,

configurano delle “donazioni indirette” fino a prova contraria. **Potendo le donazioni indirette ledere le quote dei legittimari**, il legislatore ha previsto che esse siano assoggettate alla disciplina della collazione (ex artt. 737 e 741 c.c.) e della riduzione (ex artt. 555 e 809 c.c.).

■ *Tribunale Potenza, 8 gennaio 2020, n. 19*

ART. 742 Spese non soggette a collazione

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione [147] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [741, 809].

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto [780, 809].

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 [809].

ART. 743 Società contratta con l'erede

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società [2247 ss.] contratta senza frode [765, 1344] tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa [2704].

ART. 744 Perimento della cosa donata

Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario [1256].

ART. 745 Frutti e interessi

I frutti [820] delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456].

ART. 746 Collazione d'immobili

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne [747] il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce [2645].

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione. [747]

ART. 747 Collazione per imputazione

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile [746] al tempo della aperta successione [456; disp. att. 135].

ART. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione [456, 1150].

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa [1150].

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura [746] può ritenerne il possesso [975, 1140, 1150] sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti [975, 1006, 1011, 1152, 1502², 2040].

ART. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato

Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

ART. 750 Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione [747], sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione [456, 556; disp. att. 135].

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle [995], e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione [456, 1474]

Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali [1474²], si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

ART. 751 Collazione del danaro

La collazione del danaro [1277 ss.] donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione [456].

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote [725].

SOMMARIO ■ 1. Le donazioni in denaro.

■ 1. LE DONAZIONI IN DENARO.

In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia

stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, **con riferimento al valore nominale**, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). ■ *Tribunale Trento, 14 aprile 2017*

CAPO III Del pagamento dei debiti

ART. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie [753], salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [662, 663, 1010, 1295, 1315, 1318, 1319, 1351, 1546, 2347³].

SOMMARIO ■ 1. Il rimborso *pro quota*.

■ 1. IL RIMBORSO PRO QUOTA.

In relazione ai debiti ereditari pagati solo da uno dei coeredi legittimi, **spetta al predetto il rimborso da parte degli altri eredi pro quota e ciò a prescindere dall'azione di rendiconto tra coeredi, in quanto trattasi di debito proprio della massa ereditaria per il quale ciascuno dei coeredi risponde pro quota ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c. ed ha diritto di rivalsa verso gli altri coeredi**. Ai debiti ereditari già esistenti al momento dell'apertura della successione, vanno poi assimilati ontologicamente i debiti a carico della massa (ad esempio quelli per spese funerarie o per imposte di successione), perché, pur essendo venuti ad esistenza dopo la morte del *de cuius*, si trasmettono anch'essi agli eredi *ex lege* e costituiscono il passivo ereditario. Sotto tale aspetto, le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al "de cuius" e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi. Per contro i crediti ereditari entrano a far parte della comunione ereditaria e vi restano sino allo scioglimento della stessa per effetto della divisione e

quindi non è possibile opporre in compensazione a tali debiti i crediti della massa sino al momento della divisione. Ciò comporta che i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito. ■ *Tribunale Modena, sez. I, 12 giugno 2019, n. 915*

ART. 753 Immobili gravati da rendita redimibile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [1865 ss.], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie [726]. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova,